



COMUNE DI FORANO

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DI UN REGISTRO UNICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (OEPAC) IN FAVORE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30/04/2026)

Premessa

L'Amministrazione comunale definisce, con il presente regolamento, le linee guida per l'avvio della procedura per la creazione di un Registro Unico per la gestione del servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC) in favore delle alunne e degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Trattasi di un registro di Organismi accreditati a cui il Comune di Forano dovrà attingere per l'affidamento del Servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC) in favore delle alunne e degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Forano e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di seguito denominato Servizio, in base al principio di sussidiarietà. Tale Servizio si realizza mediante la figura dell'OEPAC, non comporta nessun onere economico per le famiglie e ha la finalità di rispondere in modo efficace ai primari obiettivi di qualità, continuità ed uniformità sul territorio distrettuale.

Il sistema di accreditamento che il Comune di Forano intende realizzare per il Servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC) in favore delle alunne e degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Forano e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ha come obiettivo quello di promuovere il miglioramento della qualità dello stesso attraverso un processo che prende avvio con l'accertamento di specifici requisiti in capo ai soggetti che intendono gestire l'offerta dei servizi stessi.

Lo scopo dell'intera procedura è quello di garantire la qualità e l'uniformità sul territorio comunale, nonché la continuità dello stesso nel tempo e, nella logica dinamica dell'accREDITAMENTO stesso, anche la capacità di modulare la propria offerta rispetto alle diverse condizioni socio-educative nelle quali agire e agli specifici bisogni delle alunne e degli alunni con disabilità.

ART. 1 – Destinatari del Servizio

1. Il Servizio è destinato alle alunne e agli alunni residenti nel Comune di Forano e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in possesso di certificazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992 con verbale di "accertamento dell'handicap" ai sensi dell'art. 5, co. 3, del D. Lgs. n. 66/2017 e del CIS (Certificato di Integrazione Scolastica) rilasciato dalla ASL – TSMREE dal quale deve risultare la necessità dell'attivazione del Servizio in parola.
2. Per quanto riguarda gli asili nido, si specifica che ogni richiesta sarà valutata dal Servizio Sociale Professionale, sulla base di un'analisi della situazione socio- economica e familiare.
3. Il Servizio è, inoltre, destinato, indirettamente:
 - a. alle famiglie che esprimono l'esigenza di un supporto al fine di favorire l'integrazione e le potenzialità di crescita delle figlie e dei figli;
 - b. alle Scuole in favore delle quali viene erogato un servizio di supporto alla loro azione educativo-didattica con operatori qualificati;
 - c. a tutte le alunne e gli alunni che, grazie all'esperienza dell'inclusione, ricevono uno stimolo a crescere nell'accoglienza delle diversità di ciascuna/o.

ART. 2 – Finalità del Servizio

1. Il Servizio concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio al fine di garantire, ai sensi degli artt. 12, 13, 14 e 15 della Legge n. 104/1992, l'erogazione degli interventi educativi volti ad accrescere e a garantire l'autonomia e l'inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità. Si connota come il complesso delle attività di supporto alle alunne e agli alunni con disabilità, finalizzate a favorirne l'autonomia e l'inclusione scolastica ed è svolto secondo quanto indicato nella Deliberazione della Regione Lazio n. 223/2016 "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L. R. n. 11/2016" come modificata dalla Deliberazione della Regione Lazio n. 88/2017. Il Servizio deve essere svolto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.ii.
2. L'operatività del Servizio è finalizzata:
 - a. al supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo-classe prevenendo situazioni di isolamento;
 - b. al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e al potenziamento delle abilità residue e socializzanti;
 - c. a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
 - d. a contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
 - e. alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza;
 - f. all'ausilio nell'alimentazione quale momento educativo ed inclusivo;
 - g. a facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla Scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive;
 - h. a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative, culturali, anche extra-curricolari, scolastiche e della comunità territoriale.

ART. 3 – Il sistema di accreditamento

1. Il Servizio sarà erogato dagli Organismi che verranno iscritti ed accreditati nel RU a seguito di Avviso Pubblico.
2. Il sistema di qualificazione mediante accreditamento al RU rappresenta lo strumento che regola l'individuazione degli Organismi che erogheranno il Servizio previa libera scelta da

- parte delle famiglie.
3. L'Amministrazione comunale attraverso il sistema di qualificazione degli Organismi mediante l'accreditamento intende:
 - a. fornire uno strumento di garanzia della qualità del Servizio e di tutela delle alunne e degli alunni che offra concreta attuazione al diritto all'istruzione, allo studio, all'inclusione e all'educazione delle persone con disabilità;
 - b. promuovere lo sviluppo di un sistema che possa offrire alle alunne e agli alunni con disabilità livelli adeguati di intervento e risposte coerenti con le loro specifiche esigenze individuali, nonché garantire alle famiglie l'esercizio del diritto di scelta dell'Organismo fra quelli accreditati nell'ambito territoriale di riferimento, la tutela sociale, progetti personalizzati e centralità nel sistema dei servizi;
 - c. assicurare sull'intero territorio distrettuale l'uniformità nell'erogazione del Servizio attraverso l'attivazione di un percorso di qualità e di valorizzazione di figure professionali dedicate, competenti ed adeguatamente formate;
 - d. valorizzare il ruolo delle famiglie riconoscendone la centralità nei percorsi anche scolastici tesi a favorire l'autonomia personale del minore, il mantenimento e l'ampliamento delle sue competenze comunicative e relazionali, lo sviluppo dell'inclusione sociale, il miglioramento della sua qualità di vita;
 - e. innovare il sistema di relazioni tra l'Amministrazione comunale, le famiglie, le Scuole, la ASL e gli Organismi accreditati quali soggetti attivi nel Progetto di vita delle alunne e degli alunni con disabilità.
 4. Il RU ha le seguenti caratteristiche organizzative e procedurali:
 - a. è istituito presso il Comune di Forano – Ufficio Servizi Sociali – al quale possono chiedere l'iscrizione, in "modalità aperta", gli Organismi che prestano la loro opera nell'ambito dei servizi alla persona con specifico riferimento ai servizi di inclusione e/o integrazione scolastica rivolti alle alunne e agli alunni con disabilità;
 - b. l'iscrizione al RU costituisce requisito essenziale per l'instaurazione dei rapporti convenzionali come disciplinati tra gli Organismi ed il Comune di Forano ma non comporta in capo all'Amministrazione comunale alcun obbligo ad instaurare rapporti contrattuali con i soggetti accreditati.
 5. I soggetti coinvolti nelle procedure indicate nelle presenti Linee Guida sono:
 - a. il Comune di Forano;
 - b. le famiglie delle alunne e degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Forano e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
 - c. gli Organismi gestori del Servizio;
 - d. la ASL;
 - e. le Scuole e, per quanto concerne gli asili nido, come da Regolamento, ogni caso verrà valutato dal Servizio Sociale comunale in base ad un'analisi della situazione socio-economica e familiare.

ART. 4 – La procedura di accreditamento e l'istituzione del RU

1. La procedura di accreditamento è articolata come segue:
 - a. per l'inserimento nel RU, il Comune di Forano – Ufficio Servizi Sociali – acquisisce le istanze di accreditamento da parte degli Organismi in possesso dei requisiti per svolgere il Servizio secondo le modalità di cui all'Avviso Pubblico;
 - b. il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Forano verifica i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità all'iscrizione al RU.
2. Gli Organismi interessati possono presentare richiesta, in vista dell'anno scolastico

- 2025/2026, le sole domande pervenute nei termini previsti dall'Avviso Pubblico.
3. Non è individuato un numero di partecipanti al RU o un contingente prefissato; non sono previste graduatorie tra gli Organismi accreditati.
 4. Nel caso di iscrizione di consorzi, non è consentita la contemporanea iscrizione della struttura consorziata indicata come affidataria del Servizio in forma singola.
 5. A fronte di diniego di iscrizione al RU, l'Organismo può presentare nuova istanza, non prima dei sei mesi dal provvedimento di rigetto.
 6. Il Responsabile dei Servizi Sociali procede alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari ai fini della permanenza degli Organismi accreditati nel RU.
 7. Il RU viene istituito con Determinazione e pubblicato nella pagina web del Comune di Forano.
 8. In caso di esclusione dal RU, per violazioni, l'Organismo escluso non può presentare nuova istanza di iscrizione per i successivi diciotto mesi dalla data di ratifica dell'esclusione stessa e, comunque, fino a quando non dimostri di aver acquisito i requisiti richiesti.
 9. Per l'iscrizione al RU, gli Organismi che intendono accreditarsi devono avere i seguenti requisiti di capacità professionale:
 - a. aver maturato esperienza di almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, nell'erogazione dei servizi di inclusione e/o integrazione scolastica nell'ultimo quinquennio presso gli Istituti Comprensivi;
 - b. avere nel proprio organico almeno cinque lavoratori dipendenti con documentata esperienza curriculare continuativa, nei tre anni scolastici antecedenti all'anno in cui si effettua la richiesta, nei servizi di inclusione e/o integrazione scolastica;
 - c. avere nel proprio organico almeno un lavoratore dipendente con funzioni di coordinatore con documentata esperienza curriculare continuativa nei tre anni scolastici antecedenti all'anno in cui si effettua la richiesta, nei servizi di inclusione e/o integrazione scolastica;
 - d. possedere adeguati strumenti di formazione continua e supervisione;
 - e. possedere un sistema di valutazione della qualità dei servizi, procedure di gestione dei reclami e gestione del disservizio;
 - f. possedere la certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001 per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;
 - g. adottare un modello organizzativo, il Codice Etico e provvedere alla nomina di un organismo di vigilanza in linea con i principi di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. N. 231/2001 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge n. 300/2000"*.
 10. Gli Organismi che intendono accreditarsi devono dotarsi, inoltre, di un documento tecnico, in cui siano indicati:
 - a. breve presentazione dell'Organismo;
 - b. indicazione e curriculum del Responsabile del servizio con funzioni di coordinatore;
 - c. modalità di contenimento del turn over;
 - d. modalità di sostituzione del personale assente che assicuri sempre l'erogazione del servizio;
 - e. attività di formazione continua e supervisione;
 - f. sistema di valutazione della qualità dei servizi, procedure di gestione dei reclami e gestione del disservizio, con allegata la Carta dei Servizi;
 - g. strumenti di informazione e comunicazione con l'utenza;
 - h. metodologia per la rilevazione dei bisogni della persona.

Al medesimo documento tecnico dovrà essere allegata una scheda tecnica sintetica, riepilogativa degli aspetti qualitativi del servizio che, unitamente alla carta dei servizi sarà messa a disposizione su richiesta delle famiglie al fine di consentire loro la scelta dell'organismo.

ART. 5 – Termini e modalità di scelta dell'Organismo

1. Ogni anno le famiglie devono effettuare la scelta dell'Organismo che stipulerà la convenzione con l'Ente. Alle famiglie vengono fornite le informazioni relative alle caratteristiche degli Organismi accreditati rendendo disponibile il documento tecnico, presentato in fase di iscrizione al RU, di cui all'art. 4 delle presenti Linee Guida e la Carta dei Servizi così da consentire una scelta consapevole.
2. Le famiglie esprimono la loro scelta nel momento della richiesta di attivazione del Servizio da effettuarsi tramite *form online*. È consentita la modifica della scelta per l'anno scolastico successivo.
3. Il Comune di Forano, acquisita l'individuazione degli Organismi, definisce l'organizzazione del Servizio, precisando che, per assicurare la piena ed efficace organizzazione, è necessario che l'Organismo sia stato individuato dal maggior numero di famiglie delle alunne e degli alunni iscritte/i presso la stessa Scuola/Istituto.
4. Ciascun Organismo scelto dalle famiglie stipula una convenzione con il Comune di Forano valida un anno scolastico.
5. Sono a cura del Comune di Forano le procedure di:
 - a. coordinamento delle azioni di raccordo tra i soggetti coinvolti;
 - b. sottoscrizione della convenzione con gli Organismi accreditati scelti dalle famiglie;
 - c. assunzione dell'impegno di spesa in favore degli Organismi convenzionati;
 - d. liquidazione delle competenze a seguito di rendicontazione;
 - e. verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al RU.

ART. 6 – Obblighi per l'Organismo e penali

1. L'Organismo deve:
 - a. garantire l'avvio del Servizio contestualmente all'inizio dell'anno scolastico;
 - b. garantire, in caso di assenza superiore ad un giorno, la sostituzione tramite personale preventivamente individuato;
 - c. garantire, anche in caso di assenza del coordinatore, il coordinamento del Servizio;
 - d. prevedere idonea formazione del personale concernente le specifiche competenze;
 - e. dedicare un numero di telefono a disposizione dei beneficiari;
 - f. impegnarsi a mantenere, per quanto possibile, lo stesso personale assegnato alla singola alunna e al singolo alunno per garantire la continuità del Servizio nel passaggio da un anno scolastico all'altro e da un ciclo scolastico al successivo se di competenza dell'Ente Locale;
 - g. garantire un'articolazione oraria del Servizio anche nei momenti di compresenza sostegno/integrazione;
 - h. assicurare flessibilità e capacità di rimodulare le attività previste in base alle esigenze delle alunne e degli alunni rilevate nei contesti scolastici nonché in caso di assenza delle alunne e degli alunni;
 - i. assicurare la presa in carico delle alunne e degli alunni coordinandosi con la Scuola, con la ASL e con il Servizio Sociale del Comune di Forano.
2. L'Amministrazione comunale assume provvedimenti in caso di disservizio fino alla cancellazione dal RU per reiterati e gravi inadempimenti tra i quali:

- a. interruzione del Servizio;
- b. sospensione temporanea e reiterata del Servizio per ingiustificato motivo;
- c. gravi o reiterate violazioni degli obblighi della Convenzione sottoscritta con il Comune di Forano tali da compromettere la regolarità del Servizio stesso non sanate a seguito di diffide formali da parte del Comune;
- d. inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al Servizio;
- e. impiego di personale professionalmente non correttamente inquadrato o non idoneo a garantire il Servizio richiesto, secondo quanto previsto dal Regolamento;
- f. cessione a terzi della Convenzione;
- g. perdita dei requisiti, generali e specifici, necessari per il mantenimento dell'iscrizione al RU;
- h. perdurare delle situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo delle famiglie delle alunne e degli alunni e, una volta definite le modalità di valutazione di qualità del Servizio, esito negativo delle valutazioni;
- i. inosservanza delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste per le lavoratrici e per i lavoratori e, nel caso di cooperative, anche delle e dei soci lavoratori.

ART. 7 – Disciplina in favore delle lavoratrici e dei lavoratori

1. Nell'ambito del Servizio, gli Organismi accreditati sono tenuti a:
 - a. applicare nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti delle e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi ed Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e, comunque, alla normativa regionale di settore;
 - b. inquadrare il personale OEPAC sulla base delle tabelle contrattuali vigenti, come riportato nelle tabelle del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali relative al contratto dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo ed inserimento lavorativo;
 - c. mantenere il personale già impegnato nel Servizio alla data di iscrizione al RU prescindendo dal possesso del titolo di studio in caso di comprovata esperienza della durata di almeno tre anni di servizio nel medesimo ruolo, presso Organismi pubblici e privati. Per il personale non in possesso del titolo di OEPAC è previsto il conseguimento in un margine di tempo adeguato;
 - d. rispettare la clausola sociale di salvaguardia del personale, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti, al fine di assicurare la continuità educativa sia a salvaguardia dei diritti delle alunne e degli alunni che del personale impiegato attualmente nell'erogazione del Servizio;
 - e. favorire un'organizzazione dell'orario di servizio di ciascun/a OEPAC che consenta loro di esaurire l'orario di servizio all'interno di un'unica sede scolastica o al massimo di due sedi cercando, per quanto possibile, di garantire all'OEPAC una prestazione continua.

ART. 8 – Corrispettivo orario complessivo del Servizio

1. Il corrispettivo orario del Servizio è costituito:
 - a. dal costo orario dell'OEPAC, sulla base delle tabelle contrattuali vigenti, così come precisato al precedente art. 7, comprensivo di IVA qualora l'organismo sia soggetto a tale regime;

- b. dal costo per le attività di coordinamento funzionali alle finalità attese, per la sostituzione del personale, per le spese generali di gestione del Servizio e per gli oneri di sicurezza aziendali, comprensivo del 7% del costo orario sopra indicato al netto dell'IVA.
2. Gli Organismi devono attestare la prestazione svolta mediante idonea rendicontazione.